

COMUNE DI AMARO

REGOLAMENTO PER L' ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE A PRIVATI E AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO

INDICE

ART. 1 – FINALITA’

ART. 2 – LEGNAME OGGETTO DI CESSIONE

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI DELLE CONCESSIONI

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 5 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

ART. 6 – MODALITA’ DI ESBOSCO

ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

ART. 8 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 9 – RACCOLTA DI PIANTE SCHIANTATE, DIVELTE E ALTRI CASI PARTICOLARI

ART. 10 – RACCOLTA DI LEGNAME SECCO E RESIDUI DI UTILIZZAZIONI

ART. 11 – VIGILANZA

ART. 12 – CESSIONI GRATUITE

ART. 13 – PREVENZIONE E SICUREZZA

ART. 14 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 (FINALITA')

1. Premesso che le proprietà comunali non sono gravate da servitù di legnatico e da altri obblighi verso i cittadini, il Comune di Amaro, al fine di rendere fruibili le risorse naturali del territorio di proprietà comunale, concede, in relazione alla disponibilità annuale, limitati quantitativi di legname, non commercializzabile, ai cittadini, alle Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, rispettivamente, residenti e aventi sede nel Comune di Amaro.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione agli aventi diritto di:

- legna da ardere;
- legname di piante schiantate, divelte, e altri casi particolari di cui all'art. 9;
- raccolta di legname secco di cui all'art. 10.

Vengono disciplinati i diritti e i doveri degli assegnatari, nella consapevolezza che il razionale esercizio delle concessioni di legnatico risponde anche alla primaria esigenza di tutela del territorio.

ART. 2 (LEGNAME OGGETTO DI CESSIONE)

1. E' oggetto di cessione la legna da ardere, proveniente in prevalenza da latifoglie, ricavabile da tagli ordinari, colturali (intesi come ripuliture, sfolli e diradamenti) e forzosi (intesi come schianti, ribaltamenti e tagli sanitari) effettuati nei boschi di proprietà comunale.

2. Non sono oggetto di cessione onerosa il legname secco a terra ed i residui delle utilizzazioni forestali. La raccolta di detto materiale è gratuita e viene regolamentata con le modalità di cui al successivo art. 10.

ART. 3 (SOGETTI BENEFICIARI DELLE CONCESSIONI)

1. Sono soggetti beneficiari di legna da ardere, in relazione alla disponibilità stabilita dall'Amministrazione Comunale, per un quantitativo di circa a 3,5 metri cubi di legna da ardere all'anno per ciascuna concessione (equivalenti a 5 metri steri ca. ed a 30 quintali ca.):

- a) i nuclei familiari residenti nel Comune, in relazione alla disponibilità del legname, stabilita dall'Amministrazione Comunale;
- b) le Associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro con sede nel Comune di Amaro per iniziative connesse alla loro attività.

2. Per ottenere la concessione, gli interessati devono:

- a) presentare apposita domanda, ai sensi del successivo art. 4;
- b) non essere titolari di Impresa di utilizzazioni boschive;
- c) non essere proprietari di boschi ubicati in zone facilmente accessibili nel territorio comunale;
- d) non avere pendenze tributarie o patrimoniali con il Comune;
- e) non avere avuto precedenti assegnazioni che non siano state utilizzate (salvo comprovate cause di forza maggiore) o regolarmente pagate;
- f) non avere compiuto, nel corso degli ultimi 3 anni, violazioni alle leggi e regolamenti forestali, come meglio specificato nel successivo art. 8 del presente Regolamento.

3. Non è ammessa più di una domanda annuale per nucleo familiare, Associazione ed Ente.

4. E' escluso dalla concessione chi beneficia, sul territorio comunale, di analoga autorizzazione o concessione rilasciata da altri Enti .

5. I componenti dei nuclei familiari che, pur avendo i requisiti di cui al presente articolo, non possono, per motivi di età o comprovati motivi di salute, provvedere personalmente al taglio ed alla

raccolta del materiale legnoso, devono farne esplicita menzione nella domanda, indicando la persona che intendono delegare per le operazioni di taglio e di raccolta.

In questo caso il soggetto delegato diviene direttamente responsabile delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto e soggiace quindi per tali attività al rispetto delle prescrizioni previsti agli artt. 6 e 8 del presente Regolamento.

Non è ammesso che una stessa persona riceva più di una delega, pena l'esclusione del richiedente della concessione.

ART. 4 (MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

1. Le domande di assegnazione di legname devono essere presentate dagli interessati all'Ufficio del protocollo esclusivamente dopo l'emanazione dell'avviso pubblico di cui al successivo art. 5 e devono rispettare i termini dallo stesso stabiliti.

Le istanze vanno:

- indirizzate all'Amministrazione Comunale;
- redatte su appositi moduli forniti dal Comune;
- datate e sottoscritte dal richiedente;
- corredate da fotocopia di un valido documento di identità personale del richiedente.

ART. 5 (MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE)

1. L'Amministrazione Comunale emana annualmente, indicativamente entro il mese di settembre, un pubblico avviso nel quale provvederà a determinare:

- le aree di dislocazione dei lotti disponibili per il corrispondente anno;
- il prezzo di vendita al metro cubo;
- le modalità e termini di presentazione delle domande di assegnazione.

Il prezzo verrà determinato dai soggetti competenti con apposito verbale di stima, che verrà redatto tenendo conto sia dei parametri fissati nel piano di gestione forestale sia della valutazione di elementi oggettivi quali i costi di utilizzazione, la specie delle piante, il diametro e l'altezza, le condizioni di esbosco ed il prezzo di mercato, come meglio descritti nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Ogni lotto è costituito da circa 3,5 metri cubi di legname da cedere in piedi e a corpo (equivalenti a 5 metri steri ca. ed a 30 quintali ca.), fatta salva la facoltà del Comune di variare tale quantitativo (fino ad un massimo di circa il 40%) in ragione di particolari esigenze tecniche legate all'utilizzo del bosco.

2. L'assegnazione dei lotti, individuati dal personale tecnico competente, avviene per sorteggio pubblico, tra tutte le domande presentate nei termini e ritenute ammissibili. Con la determinazione di ammissione dei richiedenti, sono altresì fissati il luogo, il giorno e l'ora del sorteggio ed indicato il Responsabile del procedimento.

3. Il sorteggio si effettua entro il termine stabilito nel pubblico avviso. Il verbale di assegnazione è approvato con determinazione del competente Responsabile del Servizio e diventa immediatamente esecutivo ad ogni effetto. Gli atti relativi all'esito del sorteggio verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Amaro e all'albo pretorio.

4. La consegna del lotto è comunicata all'assegnatario mediante una lettera di assegnazione, sottoscritta dal predetto Responsabile del Servizio.

5. Le domande che, pur collocate utilmente in graduatoria, risultano in esubero per esaurimento dei lotti disponibili verranno tenute in considerazione esclusivamente per l'anno in corso, qualora la disponibilità del materiale legnoso lo consenta a seguito di espressa rinuncia da parte di

assegnatari oppure nell'ipotesi in cui vengano messi a disposizione ulteriori lotti straordinari di legname.

6. L'assegnazione s'intende accettata in ogni sua parte se, nel termine di 20 (venti) giorni dalla pubblicazione degli atti di cui al precedente comma 3, l'assegnatario non comunichi espressa rinuncia scritta all'Amministrazione Comunale. Al contrario, qualora l'assegnatario comunichi espressa rinuncia all'assegnazione si provvederà allo scorrimento della graduatoria così come previsto al precedente comma 5.

ART. 6 (MODALITA' DI ESBOSCO)

1. L'assegnatario, o il suo delegato di cui al precedente art. 3 comma 5, diviene responsabile della sicurezza del lotto e deve garantire, fino al termine del lavoro, la massima sicurezza del cantiere, per evitare danni verso se stesso e verso terzi: ad ogni accesso deve altresì garantire la visibilità del cantiere, della segnaletica di lavori in corso ed il pericolo di caduta legna e sassi.

2. La superficie di bosco assegnata va tenuta nel massimo ordine e rispetto. Non va tagliata alcuna pianta che non sia martellata e/o consegnata dai custodi forestali. L'assegnatario provvede alla pulizia dei luoghi e all'accatastamento delle ramaglie: l'inadempienza di tali obblighi comporta l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per 1 (uno) anno.

3. La viabilità forestale va sempre tenuta libera al transito. Eventuali danni provocati alla viabilità o alla scarpata vanno ripristinati dall'assegnatario del legname da esboscare.

4. La comunicazione di utilizzo legnatico da ardere va tenuta esposta sul veicolo a motore usato per percorrere la viabilità forestale: il veicolo va usato esclusivamente per garantire l'utilizzo dell'uso civico nel posto indicato.

5. Il taglio e la raccolta del legname devono avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di assegnazione, salvo possibilità di proroga per comprovate cause di forza maggiore.

6. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

ART. 7 (MODALITA' DI PAGAMENTO)

1. Il prezzo a metro cubo del materiale legnoso concesso e l'ammontare delle relative spese sono indicati nella lettera di assegnazione.

2. Il pagamento del legname concesso deve avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura da parte del Comune.

3. Il mancato pagamento comporta l'esclusione da altre concessioni di legname per i successivi 2 (due) anni oltre il recupero coattivo del relativo credito da parte del Comune mediante l'addebito degli interessi previsti dalla normativa vigente.

Tutte le spese eventualmente derivanti e conseguenti all'assegnazione del materiale legnoso sono a carico degli assegnatari, compresa l'I.V.A. prevista di legge.

ART. 8 (OBBLIGHI E DIVIETI)

1. L'assegnatario, o suo delegato, è responsabile delle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto del materiale legnoso ed è tenuto al rispetto della normativa forestale vigente. Le operazioni sono condotte secondo le buone pratiche tese alla tutela della salute e alla prevenzione

degli infortuni. Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle operazioni suddette.

2. E' vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo del materiale legnoso concesso, e il trasporto al di fuori del territorio Comunale, salvo che per esigenze dimostrate. L'inadempienza di tale norma comporta l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per i successivi 2 (due) anni. Parimenti sono esclusi da ulteriori concessioni per 2 (due) anni successivi coloro che, presentata la domanda, ottenuta l'assegnazione ed assentita la stessa, non provvedono al taglio ed alla raccolta, senza comprovati motivi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 9

(RACCOLTA DI PIANTE SCHIANTATE, DIVELTE E ALTRI CASI PARTICOLARI)

1. La raccolta di piante schiantate, divelte, anche a seguito di alluvioni o calamità naturali, in deperimento, affette da fitopatologie, o che necessitano di essere sgombrate con celerità per motivi di sicurezza o di scarso valore economico, è concessa ai soggetti di cui all'art. 3 per un quantitativo non superiore indicativamente a 3,5 metri cubi annui ed al prezzo di vendita in piedi e a corpo elaborato sulla base del verbale di stima redatto dai soggetti competenti sulla base degli elementi già meglio individuati al precedente art. 5 (v. Allegato 1).

2. L'assegnazione di cui al precedente comma viene effettuata a seguito di apposita domanda, che potrà essere presentata durante tutto l'arco dell'anno, in quanto lo stato stesso di tali piante rende opportuno favorire una loro rapida utilizzazione al fine anche di evitare possibili pericoli per l'incolumità pubblica.

Tale assegnazione è alternativa alla concessione di legna da ardere di cui al precedente art. 2

3. I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono quelli stabiliti dal Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla deliberazione consiliare n. 20 del 28.06.2010 (e s.m.i.).

4. In qualsiasi momento il Comune ha la facoltà di avviare una procedura per la concessione del legname di cui al precedente comma 1, mediante apposito avviso pubblico e criterio di assegnazione mediante sorteggio pubblico.

ART. 10

(RACCOLTA DI LEGNAME SECCO E RESIDUI DI UTILIZZAZIONI)

1. La raccolta di legna secca e di residui delle utilizzazioni (rami e cimali) è assegnabile a titolo gratuito ai residenti nel Comune ed esclusivamente previa presentazione di apposita domanda, utilizzando il modulo allegato al presente regolamento (Allegato 2).

2. Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l'istanza si intenderà accolta qualora il Comune, entro il termine di 20 giorni dalla data di consegna della richiesta (di cui all'Allegato 2) non comunichi espressamente il diniego.

3. La raccolta potrà avvenire esclusivamente nel periodo dal 01 aprile al 30 novembre di ogni anno e sarà da considerarsi autorizzata decorsi 20 giorni dalla data di presentazione della domanda o dal 01 aprile successivo (nel caso venga presentata nei mesi precedenti), purché le aree non siano interessate da utilizzazioni boschive in corso.

4. La domanda, di cui al comma 1, va presentata in duplice copia e una copia con il timbro del Comune va conservata dal richiedente ed esibita ai soggetti competenti che effettuano i controlli di vigilanza di cui al successivo art. 11.

ART. 11
(VIGILANZA)

1. Il compito di verificare il buon andamento delle utilizzazioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandato al dipendente incaricato. Tutte le operazioni relative al taglio dovranno essere eseguite in conformità alle leggi di polizia forestale. Gli accertamenti per eventuali violazioni alle norme del presente regolamento verranno effettuati dagli Organi di vigilanza competenti. Ferma restando la potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, per quei cittadini che si appropriano di piante secche senza la dovuta autorizzazione o che superino le quantità loro assegnate, verrà applicata una sanzione amministrativa pari ad € 25,00 per ogni quintale di legname. Le violazioni comporteranno, tra l'altro, l'immediato sequestro della legna.

ART. 12
(CONCESSIONI GRATUITE)

1. Le concessioni di quantitativi di legname su richiesta degli interessati o su proposta della Giunta Comunale quale intervento pubblico sostitutivo e/o integrativo della concessione di contributi, sovvenzioni, o altri benefici economici, ai cittadini residenti che versino in particolare stato di bisogno economico e sociale, ad Associazioni, Istituzioni, Enti che svolgono senza fini di lucro attività di carattere religioso, culturale, sociale, sportivo e ricreativo, saranno valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale e, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 13
(PREVENZIONE E SICUREZZA)

1. Il prelievo del materiale legnoso avviene a cura dei richiedenti, o dei loro delegati, che si assumeranno ogni onere relativo alla prevenzione e sicurezza.

2. Non trattandosi di lavoro subordinato all'Ente, resta a carico degli assegnatari del materiale legnoso, o dei loro delegati, il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

3. Per ogni e qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante il corso dei lavori l'Amministrazione Comunale ed il personale da questa incaricato non saranno responsabili, e declinano ogni responsabilità per le inadempienze e violazioni in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro, che pertanto rimane a carico del beneficiario o del suo delegato.

4. Allo scopo di informare opportunamente ogni assegnatario o suo delegato sui rischi specifici in tutti i casi consuetudinari di concessione taglio e raccolta legname l'Ente provvederà a consegnare il documento informativo "Analisi dei rischi e comportamento sicuro" (vedasi Allegato 3).

ART.14
(NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE)

1. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari comunali o linee guida adottate in materia o che, comunque, risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della deliberazione consiliare di adozione dello stesso.

Allegati:

- 1- Parametri oggettivi per valutazione prezzo al metro cubo;
- 2- Modulo istanza raccolta legna secca;
- 3- Documento informativo "Analisi dei rischi e comportamento sicuro".